

(N. 865)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1950

Tutela sanitaria delle attività sportive.

ONOREVOLI SENATORI. — La partecipazione ad attività sportive di un sempre crescente numero di persone ed il moltiplicarsi di organizzazioni che tendono a dare all'attività stessa carattere di continuità, hanno richiamato più di una volta l'attenzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica sulla necessità di un intervento nel campo della tutela sanitaria degli sportivi.

Gli studi di fisiologia e di medicina dello sport, che hanno in Italia una lunga tradizione ed una larga diffusione e che oggi costituiscono un vero e proprio ramo delle discipline mediche, hanno messo in evidenza che l'esercizio continuato dell'attività sportiva può dar luogo non solo ad accidenti di carattere traumatico ma anche produrre forme morbose, che solo la tempestiva diagnosi del medico può prevenire ed evitare.

Incombe, pertanto, allo Stato, per la miglior tutela della sanità dei cittadini, l'obbligo di interessarsi affinché tali eventi dannosi siano evitati nella più larga misura possibile.

Il controllo sui metodi di allenamento, sulla scelta dei soggetti partecipanti alle gare, ecc., contribuirà a migliorare sotto ogni riguardo il rendimento individuale, a dare maggior affidamento di serietà alla preparazione sportiva ed accrescerà in definitiva la massa dei giovani che praticheranno più volentieri e con vero profitto gli sport.

A tal fine, si è predisposto l'unito disegno di legge con il quale, pur lasciando la maggior libertà nell'esercizio dell'attività sportiva, vengono dettate talune cautele di carattere sanitario ritenute indispensabili.

Con l'articolo 1 del provvedimento viene prescritto che la tutela sanitaria delle attività

sportive è posta sotto la vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, il quale già la esercita nei riguardi igienico-sanitari in base alle vigenti disposizioni. È altresì previsto che detto controllo sia in concreto esercitato dalla Federazione medico-sportiva italiana, la quale è stata riconosciuta dal C.O.N.I. ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1942, n. 426. Detta Federazione costituita da medici e chirurghi che si dedicano prevalentemente allo studio dei problemi di medicina dello sport e che prestano la loro attività professionale a favore di coloro che esercitano la cultura fisica e lo sport, ed avente già una attrezzata organizzazione periferica, è l'organo più idoneo ad assolvere i compiti previsti dal disegno di legge in esame.

Per gli stessi motivi è sembrato opportuno affidare alla stessa Federazione il compito della organizzazione dei corsi annuali di cultura (articolo 2). Lo studio della medicina dello sport, vanto in gran parte, della Scuola costituzionalistica italiana, viene già praticato in seno alla Federazione predetta e quindi la disposizione non fa che dare un

riconoscimento giuridico allo stato di fatto esistente.

Accanto a tali corsi è conferita alla Federazione predetta la facoltà di istituire corsi speciali teorico-pratici per la istruzione di coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore presso organizzazioni sportive, ferma restando, per tale esercizio, la necessità del possesso del titolo di abilitazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

Con l'articolo 3 viene disciplinato il controllo medico su coloro che si dedicano professionalmente allo sport; la visita medica è effettuata dai competenti organi della Federazione medico sportiva, che rilasciano un certificato di idoneità specifica di validità annuale, costituente requisito indispensabile per l'ammissione alle prove sportive.

Adeguate sanzioni penali e disciplinari garantiscono l'osservanza di questo precetto.

L'articolo 4, infine, assicura alla Federazione medico-sportiva, per il raggiungimento delle finalità stabilite nel disegno di legge, l'assistenza degli organi sanitari dipendenti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

La tutela sanitaria sulle attività sportive è affidata alla Federazione medico-sportiva italiana, ed è posta sotto la vigilanza dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la sanità pubblica, che la esercita sia direttamente che attraverso il Comitato olimpico nazionale italiano.

Art. 2.

La Federazione medico-sportiva italiana è autorizzata ad organizzare, in conformità dell'articolo 8 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, corsi annuali di cultura in medicina dello sport ai quali possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia. I programmi di detti corsi sono approvati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. La Federazione è autorizzata a rilasciare alla fine di ciascun corso un diploma a coloro che abbiano superato con esito favorevole un esame teorico-pratico finale. Il possesso di detto diploma è richiesto come requisito per l'iscrizione alla Federazione.

È in facoltà della suddetta Federazione di istituire corsi teorico-pratici di aggiornamento

per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore presso organizzazioni sportive, salvo il possesso del titolo di abilitazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Chiunque intenda esercitare professionalmente un'attività sportiva deve essere munito di certificato di validità annuale attestante l'idoneità fisica specifica allo sport che si propone di praticare, da rilasciarsi dagli organi competenti della Federazione medico-sportiva italiana. Tale certificato costituisce requisito per l'ammissione alle prove relative, ancorchè non rivestenti carattere agonistico.

In caso di inosservanza della disposizione di cui al comma precedente si applica a carico dell'organizzatore della manifestazione sportiva l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 ed a carico dello sportivo professionista l'esclusione da qualsiasi prova per un periodo da un mese ad un anno.

Art. 4.

La Federazione medico-sportiva italiana nell'esercizio della tutela sanitaria di cui all'articolo 1, è assistita dagli organi sanitari dipendenti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.